

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2390-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2796)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1997*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'Ucraina, firmato a Roma il 3 maggio 1995, fornisce la cornice giuridica entro la quale sono destinate a svilupparsi le relazioni tra i due paesi in diversi settori, attraverso l'adozione di successivi accordi. Il Trattato si colloca altresì nella prospettiva dei futuri rapporti tra l'Ucraina e le strutture politiche e della sicurezza europee, in un'ottica di crescente cooperazione.

Il Preambolo del Trattato, dopo aver sottolineato la volontà di rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi, riafferma i valori di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti umani, anche richiamando gli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Nazioni Unite, nonché gli impegni politici contenuti nei documenti dell'OCSE.

Dopo aver tracciato il quadro entro il quale sviluppare le relazioni tra i due paesi, conformemente ai principi della sovranità e parità di diritti, nell'ambito della partecipazione agli organismi internazionali, si prevede il rafforzamento della collaborazione in tema di sostegno alla sicurezza e alla convivenza pacifica dei popoli europei nonché alla riduzione degli armamenti.

Entrando nel merito della collaborazione tra i due paesi, da sviluppare nel campo dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia al fine di favorire la realizzazione delle riforme economiche e la transizione dell'Ucraina verso l'economia di mercato, si prevede l'istituzione di organi tecnici misti per la gestione delle iniziative.

Per quanto riguarda le relazioni economiche è stabilito che le parti favoriranno gli investimenti di capitale, la costituzione di società miste e l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in campo economico;

collaboreranno nel campo della formazione professionale e manageriale e svilupperanno la collaborazione tecnica nei campi della politica economica e del diritto, dell'agricoltura, sanità, cultura, scienza, ricerca tecnologica e tecnologia; riconosceranno il trattamento della nazione più favorita alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie; applicheranno i lodi arbitrali nelle controversie contrattuali. L'Italia mette a disposizione dell'Ucraina la propria consulenza nell'organizzazione d'impresa, soprattutto media e piccola, e creditizia.

Importanza prioritaria è riconosciuta alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni, nei quali sarà fornita assistenza per la soluzione degli aspetti tecnici. Le parti dedicheranno particolare attenzione alla ricerca, allo sfruttamento ed al trasporto delle fonti energetiche, con una collaborazione nell'ambito delle istituzioni europee, anche al fine di sviluppare progetti infrastrutturali di comune interesse.

La collaborazione verrà promossa altresì nei settori della scienza e della tecnologia avanzate, anche attraverso le apposite istituzioni europee, alle quali l'Italia asseconderà la partecipazione dell'Ucraina. Nel campo ambientale, la collaborazione sarà riferita particolarmente alla protezione del Mar Nero e del Mar Mediterraneo, e sarà altresì sviluppata la collaborazione nella protezione civile.

Viene disciplinata inoltre la materia dell'interscambio culturale ed artistico nonché la cooperazione in campo giuridico. Non sono previsti oneri, trattandosi di un accordo-quadro. Si raccomanda pertanto all'Assemblea del Senato una sollecita approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSOSTRI)

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

